

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 148 del 28/05/2003

Deliberazione n. 148 del 28/05/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.1

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Il legislatore, con la separazione formale e con la evidenziazione dei costi della sicurezza sin dal bando di gara, ha inteso garantire una sicurezza " effettiva", evitando la prassi di raggiungere la remuneratività dell'appalto attraverso gli sconti sulla sicurezza.

Deliberazione n. 148 del 28/05/2003 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. ed al fine di evitare problemi di ordine pratico che sorgono dalle modalità attraverso le quali evidenziare gli oneri di sicurezza, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso, in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge.